

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CLAUDIO COLOMBO PER L'ONCOLOGIA ODV

Articolo 1

Denominazione e Sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e degli artt. 14 e seguenti del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Claudio Colombo per l'oncologia - Organizzazione di volontariato" ovvero in forma abbreviata "Associazione Claudio Colombo per l'Oncologia ODV.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S).

L'ente è una libera associazione apartitica ed apolitica con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117, di seguito il "Codice" dall'articolo 36 e seguenti del Codice civile, nonché dal presente statuto.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede nel Comune di Vimercate.

Articolo 2

Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo.

Scopo dell'associazione è l'assistenza sanitaria intraospedaliera ai malati oncologici. La finalità verrà espletata prevalentemente attraverso la prestazione di servizi atti a migliorare la condizione fisica e psichica di pazienti affetti da neoplasia, afferenti al servizio di oncologia del presidio ospedaliero di Vimercate. Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione preferibilmente, nel limite della complessità tecnico-scientifica delle attività svolte, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali di cui ai precedenti articoli ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il raggiungimento di tale scopo l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:



Firmato digitalmente da:

IVANA ANGELA MANDELLI

Firmato il 09/11/2022 09:42

Seriale Certificato: 2838835405292189381

Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025

Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modifiche tra cui in particolare: partecipazione diretta ad iniziative nell'ambito delle erogazioni di servizi assistenziali territoriali;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice in particolare: attività editoriali per la pubblicazione di periodici, riviste, atti di convegni, studi e ricerche nell'ambito delle attività istituzionali dell'associazione. Le attività sono rivolte in particolare a persone svantaggiate in ragione di condizioni personali, fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

Può inoltre esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione verrà operata dal consiglio direttivo dell'associazione.

L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico. In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;



Firmato digitalmente da:
IVANA ANGELA MANDELLI
Firmato il 09/11/2022 09:43
Seriale Certificato: 2838835405292189381
Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025
Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;
- d) esercitare a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta di fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

Articolo 3

Associati

Il numero minimo degli associati e quello indicato dal Codice in materia di organizzazioni di volontariato.

Sono associati dell'associazione: associati ordinari e associati onorari, secondo le seguenti definizioni:

- associati ordinari le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale e i contributi straordinari stabiliti dal Consiglio direttivo;
- associati onorari le persone, enti o istituzioni che il consiglio ha facoltà di nominare.

Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre all'importo delle rispettive quote.

La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione. Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.



Firmato digitalmente da:
IVANA ANGELA MANDELLI
Firmato il 09/11/2022 09:45

Seriale Certificato: 2838835405292189381

Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025

Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

Gli associati hanno parità` di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità`della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà` l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà`di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

Articolo 4

Volontari

L'Associazione può`avvalersi nello svolgimento delle proprie attività` dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività`in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilita dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Codice. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria. Ai fini del Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. Tutti coloro che a qualsiasi titolo prestano la propria attività di volontariato nell'ambito dell'attività dell'ente saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla



Firmato digitalmente da:

IVANA ANGELA MANDELLI

Firmato il 09/11/2022 09:46

Seriale Certificato: 2838835405292189381

Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025

Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

legge, fatta eccezione per tutti coloro che risultano già coperti di idonea polizza assicurativa ai sensi della citata legge. L'associazione può inoltre avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto dispone il Codice. Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'articolo 8 del Codice.

Articolo 5

Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'organo amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto va motivato e comunicato all'interessato che potrà chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi

Articolo 6

Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo entro il 30 Settembre di ogni anno mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita dall'organo amministrativo, può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.



Firmato digitalmente da:
IVANA ANGELA MANDELLI
Firmato il 09/11/2022 09:48
Seriale Certificato: 2838835405292189381
Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025
Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

L'esclusione di un associato può aver luogo per causa di indegnità, per dimissioni, per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal consiglio direttivo non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto entro un termine fissato dal presidente. Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il VicePresidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo ove previsto.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Gli organi dell'associazione anche se scaduti restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Articolo 8

Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca il presidente dell'associazione
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e il Revisore;
- approva il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti redatti dal consiglio direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.



Firmato digitalmente da:
IVANA ANGELA MANDELLI
Firmato il 09/11/2022 09:49
Seriale Certificato: 2838835405292189381
Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025
Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b) la trasformazione, la fusione, la scissione;
- c) lo scioglimento anticipato dell'associazione nonché la devoluzione del patrimonio residuo acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'articolo 9 del Codice e la nomina dell'organo di liquidazione.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.



Firmato digitalmente da:

IVANA ANGELA MANDELLI

Firmato il 09/11/2022 09:50

Seriale Certificato: 2838835405292189381

Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025

Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

Per i soci minori di età il diritto di votare in assemblea è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi è esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

D) Svolgimento

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

E) Maggioranze

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge le deliberazioni dell'assemblea sono prese a



Firmato digitalmente da:
IVANA ANGELA MANDELLI
Firmato il 09/11/2022 09:51

Seriale Certificato: 2838835405292189381

Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025

Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione. In seconda convocazione occorre la presenza di un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del Codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche



Firmato digitalmente da:

IVANA ANGELA MANDELLI

Firmato il 09/11/2022 09:52

Seriale Certificato: 2838835405292189381

Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025

Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti (facoltativo):

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un VicePresidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.



Firmato digitalmente da:
IVANA ANGELA MANDELLI
Firmato il 09/11/2022 09:53

Seriale Certificato: 2838835405292189381

Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025

Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice civile.



Firmato digitalmente da:
IVANA ANGELA MANDELLI
Firmato il 09/11/2022 09:54
Seriale Certificato: 2838835405292189381
Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025
Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475-ter del Codice civile.

Articolo 10

Presidente dell'Associazione e Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale. Al presidente dell'associazione compete sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Consiglio direttivo può nominare un Vicepresidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Articolo 11

Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.



Firmato digitalmente da:

IVANA ANGELA MANDELLI

Firmato il 09/11/2022 09:55

Seriale Certificato: 2838835405292189381

Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025

Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente statuto all'articolo 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali,



Firmato digitalmente da:
IVANA ANGELA MANDELLI
Firmato il 09/11/2022 09:56
Seriale Certificato: 2838835405292189381
Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025
Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 14

Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del



Firmato digitalmente da:

IVANA ANGELA MANDELLI

Firmato il 09/11/2022 09:57

Seriale Certificato: 2838835405292189381

Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025

Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice.

Articolo 15

Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, dell'organo di revisione nonché il libro dei soci dell'associazione.

Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i 30 giorni successivi. Il Consiglio direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

Articolo 16

Avanzi di gestione

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura

Articolo 17

Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deciso da un'apposita assemblea straordinaria opportunamente convocata che delibererà anche



Firmato digitalmente da:

IVANA ANGELA MANDELLI

Firmato il 09/11/2022 10:01

Seriale Certificato: 2838835405292189381

Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025

Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

in relazione alla procedura di liquidazione e alla nomina degli eventuali liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione italiana sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al già menzionato ufficio con raccomandata A/R secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 Marzo 2005 numero 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli

Articolo 18

Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di mediazione di cui al D. Lgs n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un organismo di mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti. Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Monza

Articolo 19

Foro Competente

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione o il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del foro di Monza.

Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Articolo 20

Regolamenti



Firmato digitalmente da:
IVANA ANGELA MANDELLI
Firmato il 09/11/2022 10:03
Seriale Certificato: 2838835405292189381
Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025
Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e sottoposte all'Assemblea per la sua approvazione.

Articolo 21

Responsabilità e violazioni amministrative

Con riferimento all'art. 11 comma 6 del d. lgs 472 del 18.12.97 l'ente si assume nei confronti delle pubbliche amministrazioni, degli enti che gestiscono i tributi, enti previdenziali, enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazioni di norme commesse dagli amministratori, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla legge. L'ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle corti di giustizia tributarie per le stesse infrazioni. Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D. Lgs. 472. La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciati in tal senso.

Articolo 22

Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di organizzazioni di volontariato e di enti del terzo settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.



Firmato digitalmente da:

IVANA ANGELA MANDELLI

Firmato il 09/11/2022 10:04

Seriale Certificato:
2838835405292189381

Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025

Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2



Firmato digitalmente da:

LOSI VIVIANA SANDRA

Firmato il 09/11/2022 12:25

Seriale Certificato: 18199017

Valido dal 04/05/2020 al 04/05/2023

InfoCert Firma Qualificata 2